

Legge sulle epizoozie (LFE)

Modifica del 20 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2002¹,
decreta:

I

La legge del 1° luglio 1966² sulle epizoozie è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 31^{bis}, 64^{bis} e 69 della Costituzione federale³;

...

Art. 20

Commercio del
bestiame

¹ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell'esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame.

² Per commercio del bestiame s'intende qualsiasi compera, vendita, permuta e mediazione di carattere professionale di cavalli, muli, asini, bestiame bovino, pecore, capre e maiali. Non sono considerati commercio di bestiame i cambi ordinari del bestiame nella gestione di un'azienda agricola, alpestre o da ingrasso come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso.

³ Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esercizio della professione di commerciante di bestiame e la sorveglianza del commercio del bestiame.

Art. 30

Controllo
dei cani

¹ I cani devono essere contrassegnati e registrati in una banca dati.

² Il Consiglio federale disciplina le modalità di contrassegno; i Cantoni provvedono alla registrazione.

¹ FF 2002 4208

² RS 916.40

³ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 95, 118 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101)

Art. 38

Riduzione, diniego e restituzione di contributi

¹ I contributi possono essere ridotti o negati qualora l'aveute diritto violi la presente legge, le disposizioni d'esecuzione o una decisione emanata in virtù delle stesse.

² Se i presupposti per l'assegnazione di contributi non sono più adempiuti o se oneri e condizioni non sono stati rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente.

³ I contributi ricevuti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali.

Art. 56 cpv. 3

³ I Cantoni riscuotono tasse per i controlli ai fini della sorveglianza dell'effettivo del bestiame svizzero (art. 57 cpv. 3 lett. c), i quali abbiano dato adito a contestazioni.

Art. 56a

Tassa per la prevenzione e la lotta contro le epizoozie

¹ Chi esercita il commercio del bestiame ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 deve, per ogni animale negoziato, pagare una tassa destinata a coprire le spese per la prevenzione delle epizoozie e la lotta contro le epizoozie.

² Il Consiglio federale determina gli importi della tassa, graduandoli secondo le categorie di animali.

³ Il Consiglio federale disciplina inoltre la riscossione della tassa e l'impiego dei proventi.

Art. 57 cpv. 2 e 3 lett. c

² Esso può in caso di urgenza:

- a. emanare prescrizioni di durata limitata nel caso in cui dovesse bruscamente manifestarsi o minacciare di estendersi alla Svizzera un'epizoozia che, fino a quel momento, non era oggetto di un disciplinamento;
- b. ordinare provvedimenti temporanei secondo l'articolo 10 capoverso 1 numero 6, a livello nazionale o per determinate regioni, se una epizoozia fortemente contagiosa minaccia di estendersi a tutta la Svizzera.

³ L'Ufficio federale di veterinaria:

- c. designa ogni anno, d'intesa con i Cantoni, le aziende che devono essere da questi controllate nell'ambito della sorveglianza dell'effettivo del bestiame svizzero; fissa i criteri del controllo e prescrive quali informazioni devono essergli trasmesse.

Art. 62

Disposizioni
transitorie della
modifica del 20
giugno 2003

¹ In connessione alle misure ordinate per sradicare l'ESB, la Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, concedere contributi per i costi di eliminazione degli scarti di carne.

² I contributi sono versati ai detentori di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina, nonché ai macelli.

³ Il Consiglio federale definisce l'importo dei contributi per animale. Tiene conto in proposito dell'evoluzione delle possibilità di riciclaggio degli scarti di carne e adegua i contributi di conseguenza.

⁴ I contributi ai macelli sono versati se gli scarti di carne sono stati smaltiti in apposite aziende riconosciute. Il macello deve attestarli sulla scorta di contratti e esibendo le fatture delle aziende di smaltimento

⁵ La somma dei contributi non deve eccedere le entrate provenienti dalla vendita all'asta dei contingenti doganali per il bestiame da macello e per la carne ai sensi dell'articolo 48 della legge del 29 aprile 1998⁴ sull'agricoltura.

⁶ L'Ufficio federale dell'agricoltura, l'Ufficio federale di veterinaria e l'Ufficio federale della sanità pubblica elaborano un piano di misure che consenta il riutilizzo degli scarti di origine animale.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 1° luglio 2003⁵

Termine di referendum: 9 ottobre 2003

⁴ RS 910.1

⁵ FF 2003 3930